

**Decreto federale
concernente la ratificazione
della convenzione internazionale per la lotta
contro la falsificazione delle monete**

del 5 ottobre 1948

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1948²,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale del 20 aprile 1929³ per la lotta contro la falsificazione delle monete, unitamente al suo protocollo.

Art. 2

L'Ufficio federale di polizia⁴ è designato come Ufficio centrale nel senso dell'articolo 12 della Convenzione internazionale.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

RU 1949 II 1103

¹ [CS 1 3]. Alla disposizione citata corrisponde ora l'art. 166 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

² BB1 1949 II 261; FF 1949 II 241

³ RS 0.311.51

⁴ Nuovo termine giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia [RU 1992 1618].

